



**ORDINANZA n. 19 del 21/07/2023**

**Disciplina degli orari per le attività' accessorie di intrattenimento dei pubblici esercizi e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica.**

**IL SINDACO**

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali.

Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze.

Rilevato sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, causati in parte anche dalla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive.

Preso atto che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo.

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne, derivanti in particolare da emissioni sonore, tenendo tuttavia presenti anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici.

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 con il quale si dispone che spetta al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari per lo svolgimento delle attività economiche.

Dato atto che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto T.U.L.P.S., i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i..

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato.



Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento delle attività economiche comprensivi delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S..

Visto l'art.41 comma 2 della Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata.

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - riforma sulla disciplina del commercio;
- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 n. 773 - ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";
- la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. - il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell' art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54.

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni.

### **ORDINA**

Con effetto immediato, al fine di evitare, e contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:

dal 21 luglio 2023 al 18 settembre 2023 fino alle ore 01:30.

Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.



# Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

---

*Il Sindaco*

2. negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.
3. altresì sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.
4. per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:
  - in caso di prima violazione sanzione amministrativa pecuniaria di C 100,00;
  - in caso di successive violazioni, sanzione amministrativa pecuniaria di C 500,00.
4. Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo o su specifica istanza.

## AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Calabria, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Vibo Valentia;
- al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno;
- alla Stazione Carabinieri di Serra San Bruno;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

Serra San Bruno, 21/07/2023

**IL SINDACO**  
f.to Dott. Alfredo Barillari